

IN BUONUSCITA LE ORE EXTRA-SETTIMANALI

di Giuseppe Rodà, da Il Sole 24 Ore del 13 maggio 2003

Il compenso corrisposto per le ore eccedenti alle 18 settimanali a favore dei soli docenti retribuiti per un numero di ore di insegnamento superiore a quello ordinario di cattedra, in esecuzione di un preciso obbligo istituzionale va incluso nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.

Lo precisa l'Inpdap con l'informativa n. 8 del 29 aprile. La valutabilità, ai fini della buonuscita, del compenso per le ore di insegnamento eccedenti le 18 settimanali è stato materia di contenzioso. I Dpr 417/74 e 209/87 hanno fissato l'orario obbligatorio di servizio dei docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica in 18 ore settimanali prevedendo anche che ogni ora di insegnamento eccedente, per qualsiasi motivo, comprese quelle eventualmente incluse nell'orario di cattedra, fosse retribuito per tutto il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18 del trattamento economico.

Alcune cattedre (come quelle di scienze naturali, chimica e geografia, disegno e storia dell'arte dei licei artistici) sono rimaste, infatti, strutturate, secondo il decreto ministeriale del 1° dicembre 1952, in 10 ore settimanali con obbligo però di tenere due corsi per un totale di 20 ore. Per queste cattedre le 2 ore settimanali eccedenti sono obbligatorie.

Su questa lunghezza d'onda si sono trovati i tribunali amministrativi regionali e il consiglio di Stato. L'Inpdap, quindi, ha disposto, per evitare altro contenzioso, i seguenti interventi: riliquidazione d'ufficio dell'indennità di buonuscita per il personale posto a riposo dal 1° settembre 2002; riliquidazione della buonuscita anche per il personale già cessato dal servizio a 1° settembre 2002 con ricorso pendente al 29 aprile 2003 con cessazione del contenzioso e richiesta di compensazione delle spese di giudizio oppure che abbia presentato istanza stragiudiziale di riliquidazione, pervenuta nei previsti termini prescrizionali.